

AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE

ATTO N. 1728 del 29/09/2021

**OGGETTO: EUROVETRO S.R.L. CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN ORIGGIO (VA) - VIA I°
MAGGIO N. 45. - RINNOVO. - ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.**

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che per l'esistente impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45, la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 d.lgs. 152/06), attivato a seguito dell'istanza iniziale di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento del 3.02.2010, di prot. n. 13607, aveva attestato che il progetto presentato dall'Impresa Eurovetro S.r.l. era escluso dalla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^ del d.lgs. 152/06;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese riferiti a:

- impianto in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45:
 - n. 2978 dell'11.08.2011: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Origgio (VA) - Via 1° maggio snc ed alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
 - n. 2646 del 5.07.2012: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Nulla osta alla realizzazione di varianti progettuali non sostanziali senza variazione di potenzialità e dei principi del processo impiantistico all'impianto ubicato in Via I° maggio senza numero civico - Origgio (VA), già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 2978 dell'11.08.2011 alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e di smaltimento [D15].";
 - n. 4021 del 23.12.2013: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Autorizzazione alla realizzazione di varianti progettuali non sostanziali all'impianto ubicato in Via I° Maggio snc - Origgio (VA), già autorizzato con atto della Provincia di Varese n. 2978 del 11.08.2011",
 - n. 830 del 18.03.2014: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Provvedimenti della Provincia di Varese n. 2978 dell'11.08.2011, n. 2646 del 5.07.2012 e n. 4021 del 23.12.2013. Presa d'atto della variazione dell'indirizzo dell'impianto.";
 - n. 1762 del 12.06.2014: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45 ed alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi. Modifica dell'atto autorizzativo della Provincia di Varese n. 2978 dell'11.08.2011.";
- impianto in Origgio (VA) - Strada Consorziale detta Viale dei Boschi snc:
 - n. 4074 del 10.11.2011: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Origgio (VA) Via I° Maggio snc ed alla gestione delle operazioni di messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Art. 208 del d.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.";
 - n. 2658 del 05.07.2012: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5. Nulla Osta alla realizzazione di varianti progettuali non sostanziali senza variazione di potenzialità e dei principi del processo impiantistico all'impianto ubicato in Origgio (VA) Via I° Maggio snc, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 4074 del 10.11.2011 alla gestione delle operazioni di recupero [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi.";
 - n. 3586 del 21.11.2013: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5. Nulla osta alla realizzazione di varianti progettuali non sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° Maggio snc, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 4074 del 10.11.2011 alla gestione delle operazioni di recupero [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi.";
 - n. 837 del 18.03.2014: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Provvedimenti

della Provincia di Varese n. 4074 del 10.11.2011, n. 2658 del 5.07.2012 e n. 3586 del 21.11.2013. Presa d'atto della variazione dell'indirizzo dell'impianto.”;

DATO ATTO che la Provincia di Varese, a seguito di specifica istanza presentata dall'Impresa Eurovetro S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento n. 3103 del 13.10.2014, ha autorizzato l'accorpamento delle aree esistenti e dell'attività [R13] in esercizio a seguito dell'atto provinciale n. 4074 del 10.11.2011 e s.m.i. [Strada Consorziale detta Viale dei Boschi snc - Origgio (VA)], all'attiguo impianto autorizzato con provvedimento n. 2978 del 11.08.2011 e s.m.i. [Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45], al fine di ottenere una gestione unitaria, disciplinata da un unico atto autorizzativo, dei due siti contigui posti in capo alla medesima Società;

FATTO PRESENTE, inoltre, che per l'impianto in argomento, la Provincia di Varese, successivamente al sopraccitato atto di riunificazione, ha rilasciato all'Impresa i seguenti provvedimenti di modifica ed integrazione all'iniziale autorizzazione n. 2978 dell'11.08.2011:

- n. 2031 dell'11.09.2018: “Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45. Art. 208 del D.Lgs. 152/06.”;
- n. 2888 del 20.12.2018: “Eurovetro S.r.l. impianto gestione rifiuti [R13, R4, R5 e D15] in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45. Atto della Provincia di Varese n. 2031 dell'11.09.2018. Rettifica”;
- n. 901 del 29.05.2019: “Eurovetro S.r.l. - Impianto gestione rifiuti sito in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45. Nulla osta realizzazione varianti progettuali non sostanziali.”;

CONSIDERATO che l'Impresa Eurovetro S.r.l. ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 12.10.2020 (atti prov.li prot. PEC nn. 39708, 39710, 39711, 39713, 39715, 39716, 39718, 39719, 39720, 39721 e 39723), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45;
- nota del 27.01.2021, con la quale, valutata la tempistica per la predisposizione del progetto di varianti sostanziali da apportare all'impianto esistente ed alle operazioni svolte presso il sito, ha chiesto procedere alla conclusione del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione;
- note del 18.03.2021 e 4.05.2021 (atti prov.li prot. PEC nn. 14588 e 23268), con le quali ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese in data 25.02.2021 (prot. PEC n. 9652);
- nota del 31.05.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 27413), di trasmissione degli elaborati grafici definitivi relativi agli scarichi idrici decadenti dal sito;
- nota del 10.09.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 42723), di trasmissione di documentazione tecnica riferita al sistema di gestione dei rifiuti da rispettare ai fini dell'ottenimento, dalle operazioni di recupero autorizzate, di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti secondo le disposizioni del vigente art. 184-ter del d.lgs. 152/06, introdotte dal d.l. 77/2021;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Eurovetro S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia quanto segue:

- a) in data 12.10.2020 è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, alla gestione delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45;
- b) il legale rappresentante della Società, relativamente all'istanza, dichiara che nulla è mutato rispetto alle caratteristiche costruttive dell'impianto, alle quantità di rifiuti autorizzate, alle modalità di lavorazione e trattamento dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decadenti dall'impianto ed alle emissioni sonore a quanto riportato nelle autorizzazioni della Provincia di Varese n. 2978 dell'11.08.2011 e successivi atti di modifica ed integrazione;

- c) allegata all'istanza sono stati depositati, in attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, gli elaborati tecnici contenenti il sistema di gestione da applicare ai rifiuti non pericolosi costituiti da vetro e da metalli ferrosi e non ferrosi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- d) con le integrazioni del 10.09.2021, l'Impresa, a seguito del parere preventivo e vincolante formulato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, con nota del 30.07.2021, di prot. n. 122824, previsto dall'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ha rinunciato all'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5] da svolgersi sui rifiuti non pericolosi aventi codici EER 180109 e 200132, nonché ha rivisto le frequenze di campionamento dei lotti di EoW riferiti al vetro pronto forno;
- e) non sono previste modifiche ed ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata, ne viene chiesto l'aumento dei volumi massimi di rifiuti in stoccaggio [R13, D15] e dei quantitativi di recupero e smaltimento [R4, R5] autorizzati;
- f) la Società è iscritta alla Camera di Commercio di Como con REA n. 200695 del 3.01.1986 avente per oggetto "*Lavorazione, manipolazione, selezione di rottami di vetro e vetro, carta da macero, stracci, vetri, gomma e plastica, rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, attività di raccolta ed autotrasporto dei suddetti materiali, attività di raccolta, lavorazione, manipolazione selezione stoccaggio, smaltimento, autotrasporto in conto proprio ed autotrasporto in conto terzi di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali, assimilabili e tossico - nocivi omissis ...*";

DATO ATTO che l'Impresa:

- ha attestato che l'attività e le operazioni svolte presso l'impianto di Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010;
- con nota del 6.08.2018 l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- con nota del 7.03.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

FATTO PRESENTE che la Società è in possesso di:

- certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2015) rilasciata dalla Società DNV-GL con certificato n. 128077-2012-AE-ITA-ACCREDIA, avente validità dal 24.04.2021 al 23.04.2024;
- attestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011, rilasciata con certificato n. 112576-2012-OTH-ITA-DNV dalla Società DNV-GL riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio, con validità dal 24.04.2021 al 23.04.2024;
- attestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012, rilasciata dalla Società DNV-GL (certificato n. 134502-2013-OTH-DNV) riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di vetro, con validità dal 24.04.2019 al 24.04.2022;

CONSIDERATO che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa sottopone nel proprio impianto alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] e recupero [R4, R5], finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), sono identificati:

- codici EER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102 - Tabella 4.3 - Punto 1 - linee guida SNPA: (*Descrizione tipologie rifiuti e codici EER corrispondenti*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed alle successive voci 2.1.1 (*Provenienza*), 2.1.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), 2.1.3, lett. b) e c) (*Attività di recupero*), nonché alla voce 2.1.4, lett. b) e c) (*Caratteristiche delle materie prime ottenute*);
- codici EER 101103, 101110, 150106 e 200301 (vetro) - Tabella 4.3 - Punto 3 - linee guida SNPA: (*Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)*);
- codici EER 150107 e 200102 - Tabella 4.3 - Punto 1 - linee guida SNPA: (*Descrizione tipologie rifiuti e*

codici EER corrispondenti) dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed alle successive voci 2.2.1 (Provenienza), 2.2.2 (Caratteristiche del rifiuto), 2.2.3, lett. b) (Attività di recupero), nonché alla voce 2.2.4, lett. b) (Caratteristiche delle materie prime ottenute);

- codici EER 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 200301 (metalli) - Tabella 4.3 - Punto 3 - linee guida SNPA: *Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)");*

FATTO PRESENTE che:

- per i rifiuti di cui alle tipologie 2.1 e 2.2, dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, l'istruttoria tecnica, in attuazione a quanto disposto al punto 4.1 - Tab. 4.3.1 della delibera n. 67 del 6.02.2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha valutato il rispetto delle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 184-ter, del d.lgs. 152/06, e in particolare da quanto previsto dalle:
 - lett d): l'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima;
 - lett e): il sistema di gestione attesta il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- per i rifiuti identificati con codice EER 101103, 101110, 150106 e 200301 (vetro) e EER 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 200301 (metalli) l'istruttoria tecnica, in attuazione a quanto disposto al punto 4.1 - Tab. 4.3.3 della delibera n. 67 del 6.02.2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha valutato il rispetto delle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 184-ter, del d.lgs. 152/06, e in particolare da quanto previsto dalle:
 - lett a): la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici"
 - lett b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - lett c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - lett d): l'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima;
 - lett e): il sistema di gestione attesta il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

DATO ATTO che per l'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA), sono stati inoltre acquisiti dagli Enti partecipanti al procedimento, quanto segue:

1) Comune di Origgio:

- note dell'1.02.2021, di prot. nn. 1565 e 1571 (atti prov.li prot. PEC n. 4888), con la quale, in merito alle competenze definite dalla L. 447/95, ha espresso parere favorevole sotto il profilo di impatto acustico, nonché trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso il sito in argomento;
- nota del 25.02.2021, di prot. n. 3044 (atti prov.li prot. PEC n. 9757), con la quale ha comunicato che l'attività è compatibile:
 - con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale urbanistica del vigente P.G.T. (D.P.R. 380/2001) per quanto concerne i soli mappali nn. 8204 e 813. I mappali nn. 8199 e 8198 ricadono in area agricola (già oggetto dell'originaria autorizzazione provinciale);
 - con gli aspetti igienico-sanitari (R.D.L. 1275/1934);
 - con gli aspetti ambientali (D.Lgs. 152/2006);

- 2) A.T.S. dell'Insubria:** nota dell'1.03.2021, di prot. n. DIPS. 0023788 (atti prov.li prot. PEC n. 10883), con la quale ha comunicato che, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto. Con la suddetta nota dell'1.03.2021, l'A.T.S. ha inoltre precisato che la Società, in accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/08 è necessario che il Datore di Lavoro faccia effettuare, in particolare, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso

all'elettrodotto situato nelle vicinanze. Inoltre, in ogni caso, nessuna parte degli eventuali automezzi (e ovviamente di persone a bordo) deve avvicinarsi ai cavi del suddetto elettrodotto a una distanza inferiore a 5 metri (tab.1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- 3) Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese: nota del 17.06.2021, di prot. n. 2842 (atti prov.li prot. PEC n. 30209), con la quale, acquisito il parere della Società Alfa S.r.l. (18.03.2021, prot. n. 4981), ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ed ha trasmesso l'Allegato Tecnico n. 5/2021 relativo alle Emissioni Idriche;
- 4) A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese:
- nota del 30.07.2021, di prot. n. 122824 (atti prov.li prot. PEC n. 37019), di trasmissione del parere preventivo e vincolante, con prescrizioni, sui materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, così come stabilito dall'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ottenuti dalle operazioni di recupero [R4, R5], nonché valutazioni circa gli adempimenti stabiliti dai Regolamenti POPs, REACH e CLP;
 - nota del 20.09.2021, di prot. n. 146396 (atti prov.li prot. PEC n. 43899), con la quale ha ritenuto congrua la proposta formulata dall'Impresa Eurovetro S.r.l. in data 10.09.2021 sul riesame del sistema di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE che le emissioni diffuse prodotte dall'attività di stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione di rifiuti interessano aree molto ampie e sono localizzate in posti diversi e non essendo attualmente conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su superfici tanto ampie e poco circoscrivibili tali emissioni non possono ritenersi "tecnicamente convogliabili";

DATO ATTO altresì che:

- non essendo ad oggi disponibili i criteri nazionali per la valutazione delle emissioni diffuse preannunciati all'articolo 270, comma 3, del d.lgs. 152/06, vengono utilizzati, pur non essendo totalmente aderenti alla realtà di attività produttiva svolta dall'Impresa in argomento, le indicazioni usualmente prese in considerazione per la manipolazione di materiali pulverulenti, riportate nell'Allegato V°, Parte Quinta, del d.lgs. 152/06;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. 152/06 in oggetto, si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

CONSIDERATO che l'Impresa Eurovetro S.r.l. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di frantumazione, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

RITENUTO di accettare, con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria, con particolare riguardo alle emissioni diffuse generate dalle attività di frantumazione, movimentazione stoccaggio di materiali inerti vetrosi, le soluzioni prospettate dall'Impresa per limitare la diffusione delle polveri;

RICORDATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e le emissioni sonore;

FATTO RILEVARE che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

FATTO PRESENTE che l'Impresa ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO RILEVARE che l'Impresa, relativamente al sito ed all'attività svolta presso l'impianto di Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45, risulta:

- avere la disponibilità l'area dell'impianto mediante contratto di locazione stipulato in data 31.07.2014 con la Società "Ecologia 2000 S.r.l.", per un periodo di anni nove (9), tacitamente rinnovabili, avente scadenza al giorno 30.07.2023;
- in possesso di Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 30.11.2018, di prot. n. 24397/Prev - pratica n. 38474, con scadenza al 30.11.2023, riferito all'attività di "Deposito di materiali vari (vetro) con superficie superiore a 3.000 mq e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 Kg), individuata al punto n. 70.2.C dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011 e comprendente anche le attività ai nn. 74.3.C, 1.1.C, 2.1.B, 34.1.B, 13.1.A e 49.1.A. dello stesso Allegato. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, a seguito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio presentata dalla Società in data 7.06.2019, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011 e dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 10.07.2019 presso l'impianto in questione, con nota del 24.07.2019, di prot. n. 14587/Prev - pratica n. 38474, ha rilasciato alla Eurovetro S.r.l. Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.p.r. 151/2011 riferito alle attività individuate ai punti n. 74.3C e 1.1.C dell'Allegato I al suddetto decreto presidenziale 151/2011. Il suddetto Certificato ha scadenza al 7.06.2024;

FATTO PRESENTE che, come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica riguarderà tutti i titoli abilitativi richiesti;

RICORDATO che, come disposto dall'art. 208, comma 11, lett. g), l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinata alla presentazione all'Autorità competente di una garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti:

- è determinato in € 2.367.655,20.= l'ammontare complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 92.350 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti di vetro semilavorato decadenti dalle operazioni di trattamento, pari a € 1.631.085,70.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] di 9.870 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione e cernita, pari a € 174.323,94.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 2.550 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita, pari a € 450.381,00.=;
 - recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 300.000 tonnellate, pari a € 111.864,56.=;

- essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti il suddetto importo complessivo della garanzia finanziaria deve ridursi del 40%, rideterminandolo in € 1.420.593,12.=-;

DATO ATTO che con l'istanza iniziale e con note del 18.03, 31.05 e 10.09.2021 (atti prov.li prot. PEC nn. 14588, 27413, 42723), l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. 1 - Planimetria generale disposizioni rifiuti - aggiornamento settembre 2021;
- Tav. 2 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - 26.05.2021;
- Tav. 3 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - 26.05.2021;
- Tav. 4 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - 26.05.2021;
- Tav. 7 - Planimetria generale emissioni in atmosfera - settembre 2020.

PRESO ATTO che Regione Lombardia, con decreto n. 12584 del 23.09.2021 ha approvato il modello di dichiarazione di conformità (Allegato B) da utilizzarsi per i materiali di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, provenienti da operazioni di recupero di materia su rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari End of Waste;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 1 - Planimetria generale disposizioni rifiuti - aggiornamento settembre 2021", "Tav. 7 - Planimetria generale emissioni in atmosfera - settembre 2020", "Tav. 2 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - 26.05.2021", "Tav. 3 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - 26.05.2021" e "Tav. 4 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - 26.05.2021", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Eurovetro S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Varese tenuto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

CONSIDERATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, anche le emissioni idriche, in atmosfera e sonore;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023", allegato alla deliberazione presidenziale n. 49/2021;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Eurovetro S.r.l., di rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 - Planimetria generale disposizioni rifiuti - aggiornamento settembre 2021", "Tav. 7 - Planimetria generale emissioni in atmosfera - settembre 2020", "Tav. 2 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - 26.05.2021", "Tav. 3 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - 26.05.2021" e "Tav. 4 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - 26.05.2021", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 8 del 24.03.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 24.03.2021, esecutiva di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 e relativi allegati, e successive variazioni;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 53 del 14.04.2021, esecutiva, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano della Performance (P.P.) - Piano degli obiettivi (P.D.O.) - 2021/2023;
- il decreto presidenziale n. 158 del 5.07.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 39 del 26.02.2021 e n. 56 dell'1.03.2021, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al P.I. Piergiuseppe Sibilia e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dal registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto legislativo, dai relativi regolamenti e circolari ministeriali e da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Eurovetro S.r.l. e di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, alle emissioni idriche, in atmosfera e sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 3 del sopra richiamato articolo;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, stabilisce:

- al comma 3-bis, che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante;
- al comma 3-septies, che presso il Ministero della Transizione Ecologica è istituito il registro nazionale (REcer) per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PRENDE ATTO

della rinuncia, da parte dell'Impresa Eurovetro S.r.l., all'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5] da svolgersi sui rifiuti non pericolosi identificati con i codici EER 180109 e 200132 presso l'impianto di Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45;

AUTORIZZA

A. il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5 ed impianto in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45, dell'autorizzazione:

- A.1** all'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi di rifiuti non pericolosi;
- A.2** alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
- A.3** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
- A.4** alle emissioni sonore,

derivanti dall'attività svolta presso il sito, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 - Planimetria generale disposizioni rifiuti - aggiornamento settembre 2021", "Tav. 7 - Planimetria generale emissioni in atmosfera - settembre 2020", "Tav. 2 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - 26.05.2021", "Tav. 3 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - 26.05.2021" e "Tav. 4 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - 26.05.2021", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. il sistema di gestione da applicarsi sui rifiuti non pericolosi aventi codici EER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102 rientranti nel campo di applicazione del d.m. 5.02.1998 e su quelli con codici EER 101103, 101110, 150106 e 200301 (vetro) e codici EER 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 200301 (metalli), non rientranti nel campo di detto decreto ministeriale, per le operazioni di recupero [R4, R5] finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06;

DISPONE

- 1.** che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1** autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e decadenti dalle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 1.2** autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - 1.3** autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;

- 1.4 nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
 3. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;
 4. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato in data 31.07.2014 con la Società "Ecologia 2000 S.r.l." per un periodo di anni nove (9), avente scadenza il 30.07.2023, in virtù del quale l'Impresa Eurovetro S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area dell'insediamento di Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45;
 5. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 5., l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'area stipulato con la Società "Ecologia 2000 S.r.l.", fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; l'Impresa Eurovetro S.r.l. è comunque tenuta ad informare immediatamente, per iscritto, la Provincia di Varese riguardo ad ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal locatore ai sensi dell'art. 1810 C.C. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del contratto in questione;
 6. che il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (in atmosfera, idriche e sonore) rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici progettuali "*Tav. 1 - Planimetria generale disposizioni rifiuti - aggiornamento settembre 2021*", "*Tav. 7 - Planimetria generale emissioni in atmosfera - settembre 2020*", "*Tav. 2 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - 26.05.2021*", "*Tav. 3 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - 26.05.2021*", e "*Tav. 4 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - 26.05.2021*";
 7. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
 8. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, una nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Origgio, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed a Alfa S.r.l.;
 9. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, idriche e sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
 10. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI°, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", deve presentare alla Provincia di Varese apposita domanda, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa all'Autorità competente e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
13. di prescrivere, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle attività di recupero di rifiuti vetrosi;
14. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
15. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività dell'Impresa, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I^a classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;
16. che le prescrizioni relative alle fasi di messa in esercizio ed a regime degli impianti, individuate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, al capitolo "Prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo", sono applicabili esclusivamente agli attività/impianti di nuova installazione ovvero oggetto di modifica sostanziale e/o trasferimento;
17. di determinare, essendo l'Impresa in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 in corso di validità, in € 1.420.593,12.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:
 - messa in riserva [R13] di 92.350 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti di vetro semilavorato decadenti dalle operazioni di trattamento. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] di 9.870 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione e cernita. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 2.550 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita;
 - recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 300.000 tonnellate.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. Successivamente all'accettazione della fidejussione stessa, verrà disposto lo svincolo della polizza n. 2167501610656 del 26.09.2011 e della relativa appendice n. 1 del 16.12.2011 e n. 218500000600 del 10.12.2014 emesse dalle Società Milano Assicurazioni S.p.A. ed a seguito della fusione per incorporazione, da UnipolSai S.p.A. - Agenzia di Tradate, prestate ed accettate dalla Provincia di Varese con note del 6.10.2011, del 12.04.2012 e del 17.12.2014, rispettivamente di prot. nn. 88035, 33696 e 96381;

18. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 17. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

19. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 17.;
20. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 2.367.655,20.=;
21. che i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 in uscita dall'impianto con destinazione gli utilizzatori finali devono essere sempre accompagnati, a seconda della tipologia di materiali, dalle attestazioni di conformità di cui ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 1179/2012, ovvero dalle dichiarazioni di conformità il cui modello è stato definito con decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B);
22. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
23. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), come modificato dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 53 del 30.12.2020), disponibile in fase sperimentale a partire dall'1.01.2020; fino a tale data il Gestore dell'insediamento può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
24. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
25. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed a Alfa S.r.l.;
26. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
27. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;
- che il modello di dichiarazione di conformità definito dal decreto regionale n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B), da utilizzarsi come documento accompagnatorio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti agli utilizzatori finali, è parte integrante del presente atto

DA ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il P.I. Piergiuseppe Sibilia;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Eurovetro S.r.l.
info@cert.eurovetro.com
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- l'inserimento del presente provvedimento nella piattaforma REcer del Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-*ter*, comma 3-*septies*, del d.lgs. 152/06 (<http://www.scrivaniarecer.monitorpiani.it>)
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;

- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)